

CAPITOLATO D'ONERI E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori "MESSA IN SICUREZZA DEI PENDII ROCCIOSI DEL COMPLESSO SPELEOLOGICO MARINO "GROTTA DELLO SMERALDO E SENTIERO DELLE NINFE", sito in località Conca dei Marini (SA)" - C.I.G. 9163008169.

1

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

I pendii rocciosi che ricadono sulla "Grotta dello Smeraldo e sul Sentiero delle Ninfe" necessitano dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria:

- **disgaggio, pulizia e ispezione del pendio roccioso gravante sull'ingresso della Grotta**, la cui superficie ammonta a circa 1200 m²; il 70% circa della suddetta area deve essere sottoposta a disgaggio, il restante 30% circa, a lavori di pulizia, ispezione e riempimento delle connesure con malta cementizia;
- **sostituzione della rete protettiva, disposta orizzontalmente, in alto, a protezione dell'ingresso della Grotta**, le cui dimensioni sono di 35 m X 35 m; in sostituzione della ammalorata rete protettiva, deve essere installata una rete accoppiata con maglia sottile in grado di bloccare la caduta anche di particelle di piccola pezzatura;
- **disgaggio, pulizia e ispezione del pendio roccioso interessato dal percorso pedonale (Sentiero delle Ninfe)** che porta dalla strada statale n. 163 all'ingresso della Grotta, la cui superficie ammonta a circa 1500 m²; il 70% circa della suddetta superficie deve essere sottoposta a disgaggio, il restante 30% circa, a lavori di pulizia, ispezione e riempimento delle connesure con malta cementizia.
- **sostituzione della rete posta nella parte alte del costone**, le cui dimensioni sono di 24m X 12m.

L'appalto ha, quindi, per oggetto i lavori di messa in sicurezza dei pendii rocciosi del complesso speleologico marino "Grotta dello Smeraldo e Sentiero delle Ninfe", come di seguito meglio specificati:

N° ORDINE E CODICE	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITÀ
		Par. ug.	Lungh.	Largh.	H/peso	
1 V.04.040.015.a	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale					



	<p>specializzato (<i>rocciatori</i>) comportante l'abbattimento dei volumi di roccia ed il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta, con rilascio della relativa certificazione, da calcolarsi per ogni metro quadro di superficie.</p> <p>Pendio centrale Pendio laterale</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano mq</i></p>	0,30			1200,00 1500,00	810,00
2 V.04.040.010.a	<p>Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla completa sigillatura.</p> <p>Pendio centrale Pendio laterale</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano mq</i></p>	0,70			1200,00 1500,00	1890,00
3 V.03.040.055.a	<p>Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato a rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata alla natura e consistenza, fino ad una profondità di 3,0 m. compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 42 mm.</p> <p>Pendio centrale Pendio laterale</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano m</i></p>	50 36			2	172,00

<p>4 V.04.040.045.a</p>	<p>Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/ rottura 950/1150 N/mm²). Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiaccia. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiaccia di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano cad.</i></p>					<p style="text-align: right;">86</p>
<p>5 V.03.040.020.a</p>	<p>Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio. Rete con filo elementare di a diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito; i campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.</p> <p>Rete pendio centrale</p> <p>Rete pendio laterale</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano mq</i></p>		<p>35</p> <p>24</p>	<p>35</p> <p>12</p>		<p>1225,00</p> <p>288,00</p> <p style="text-align: right;">1513,00</p>



6	Sovrapprezzo per utilizzo di rete accoppiata con rete tripla torsione a maglia sottile		35	35		
sc	<i>Sommano mq</i>					1225,00
7	Fune in trefoli d'acciaio zincato AMZ (anima metallica zincata) diametro mm 16, in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura					
V.03.040.060.a	Rete pendio centrale					140,00
	Rete pendio laterale					72,00
	<i>Sommano m</i>					212,00
8	Fune in trefoli d'acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura					
V.03.040.060.b	Rete pendio centrale					270,00
	Rete pendio laterale					156,00
	<i>Sommano m</i>					426,00

La natura del terreno, il contesto ambientale ed il tipo di intervento, sono tali da obbligare, per tutte le operazioni specialistiche squadre di rocciatori qualificate in possesso di idonea competenza a svolgere tali opere.

In particolare, l'appaltatore si obbliga ad utilizzare **PERSONALE SPECIALIZZATO** e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, nelle leggi, nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore tutte le attività, le attrezzature ed i materiali per l'esecuzione dei lavori sopra indicati nonché la rimozione del materiale di risulta (roccia frantumata, pietrame, terriccio, reti metalliche, perni, etc.) presso discariche autorizzate, con il rilascio della relativa certificazione.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali da impiegare per l'esecuzione delle opere richiamate al precedente articolo 1, dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed **ESSERE RESISTENTI ED IDONEI PER GLI AMBIENTI MARINI**.

I materiali e l'esecuzione delle opere dovranno rispondere ai requisiti prescritti e la loro idoneità è rimessa al giudizio insindacabile del direttore dei lavori.

L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato dall'Agenzia tutte le prove prescritte dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.

L'appaltatore farà in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali come accertate dal direttore dei lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali non dovessero più rispondenti ai requisiti prescritti, l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni ed adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.



L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Agenzia si riserva di avanzare in sede di collaudo.

ARTICOLO 3 - DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore Generale dell'Agenzia nomina il direttore dei lavori, quale responsabile dell'ufficio di direzione e verifica delle opere oggetto dell'appalto.

Il direttore dei lavori procede all'accertamento dello stato di avanzamento del progetto esecutivo ed alla constatazione delle opere compiute, in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato.

Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle constatazioni indicate, quest'ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

Tra le competenze del direttore dei lavori, rientrano:

- *la verifica e il controllo delle modalità di esecuzione delle opere;*
- *la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;*
- *la predisposizione dei documenti contabili;*
- *la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;*
- *la progettazione e l'approvazione di eventuali varianti in corso d'opera;*
- *verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei lavori;*
- *effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate;*
- *la redazione del verbale di ultimazione, corretta esecuzione e collaudo delle opere.*

Il direttore dei lavori impartisce le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio, da redigere in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente sottoscritta per ricevuta.

ARTICOLO 4 - DURATA E CRONOPROGRAMMA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata massima pari a giorni 60 (*sessanta*) naturali e consecutivi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla esecuzione in via d'urgenza.

Le attività dovranno in ogni caso essere avviate entro il perentorio termine di 3 (*tre*) giorni lavorativi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto ovvero dalla esecuzione in via d'urgenza.



Prima dell'avvio delle opere, l'appaltatore dovrà presentare UN PROGETTO ESECUTIVO da far approvare alla direzione lavori con relativo cronoprogramma,

Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore dovrà trasmettere il Piano di Sicurezza.

7

ARTICOLO 5 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

L'appaltatore dovrà provvedere, entro due giorni dalla data di avvio dei lavori, all'allestimento del cantiere, secondo i tempi previsti dal cronoprogramma.

L'appaltatore, all'atto dell'avvio dei lavori, dovrà fornire i nominativi delle seguenti figure:

- *direttore di cantiere, con i poteri e le deleghe connesse al ruolo. Il direttore di cantiere dovrà avere adeguata esperienza professionale nello specifico settore;*
- *responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.*

Unitamente alla comunicazione dei predetti nominativi, dovranno essere trasmesse, in originale:

- *le procure attestanti le deleghe e le responsabilità conferite;*
- *le dichiarazioni scritte, di ciascuno dei soggetti nominati, di specifica accettazione dell'incarico conferito e di conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.*

ARTICOLO 6 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DELL'APPALTO

L'appalto deve essere eseguito senza soluzione di continuità, in tutte le componenti e le prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto, salvo eventi imprevisi e imprevedibili e cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario, al ricorrere dei quali lo stesso aggiudicatario dovrà rendere tempestiva comunicazione in forma scritta.

L'esecuzione dell'appalto resterà in tal caso temporaneamente sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore o dell'evento temporaneo impreveduto e imprevedibile non imputabile all'aggiudicatario.

La sospensione e la ripresa dei lavori dovranno risultare da un verbale redatto dal direttore dei lavori con dettagliate indicazioni in merito alle cause di sospensione delle opere.

L'aggiudicatario non può, in alcun caso, sospendere l'esecuzione dei lavori con propria decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Agenzia.

La sospensione unilaterale da parte dell'aggiudicatario costituisce inadempimento contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 del codice civile.

Restano a carico dello stesso aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.



Potranno, altresì, autorizzarsi sospensioni temporanee allorquando siano state concordate con l'aggiudicatario quelle variazioni dell'appalto ritenute opportune dall'Agenzia in relazione a particolari esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione dei lavori.

ARTICOLO 7 - ONERI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

- la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con inclusione delle opere relative alla sicurezza del cantiere;
- l'organizzazione del cantiere secondo le fasi di lavoro previste;
- le spese per tutte le dotazioni di sicurezza relative a lavorazioni, macchinari, manodopera, dotazioni igieniche, cassetta di pronto soccorso e quanto previsto dal piano di sicurezza;
- l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei lavori;
- l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la sistemazione della viabilità interna al cantiere;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone;
- il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- la vigilanza e guardiania del cantiere diurna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo finale;
- la pulizia del cantiere;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere;
- tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle autorità amministrative, enti ed associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere;
- le spese per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle opere e ne risponde nei confronti dell'Agenzia per le eventuali azioni derivanti dalle conseguenze di tali inadempienze.



Il corrispettivo dell'appalto è determinato dall'operatore economico concorrente in sede di offerta e comprende a corpo tutte le attività e gli oneri in cui il medesimo si articola ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la sua durata, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea e non potendo il medesimo vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti.

Nel corrispettivo contrattuale, pertanto, si intendono compresi anche gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

I rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza sono descritti nell'allegato D.U.V.R.I., al quale, pertanto, si rimanda. Gli oneri per la sicurezza finalizzati all'eliminazione dei predetti rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari ad euro 1.005,00 (*euomillecinque/00*).

ARTICOLO 9 - LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi indispensabili, possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti stabiliti impartiti, con ordine di servizio, dal direttore dei lavori e verranno rimborsati, come da paragrafo successivo.

ARTICOLO 10 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Le varianti nella esecuzione dei lavori e delle forniture sono ammesse alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 106 del Codice, previa valutazione di necessità effettuata dalla direzione dei lavori ed espressamente autorizzazione del RUP.

ARTICOLO 11 - PREZZI PER VARIANTI

Qualora, relativamente alle varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi, il direttore dei lavori procederà alla definizione degli stessi sulla base dei seguenti criteri:

- *applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, previa acquisizione di preventivi;*
- *aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;*



- aggiungendo infine una percentuale non superiore al 10 per cento per utile dell'appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e DOVRÀ ESSERE APPROVATA PER ISCRITTO DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Qualora i nuovi prezzi comportino oneri sensibilmente maggiori rispetto a quelli previsti nel quadro economico, l'esecuzione delle opere è rimessa alla preventiva approvazione del Direttore Generale dell'Agenzia.

Nel caso l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, l'Agenzia potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

ARTICOLO 12 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI

Il tempo utile per la consegna dei lavori, ivi comprese eventuali opere di finitura e impianti, resta fissato in giorni 60 (*sessanta*) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Agenzia considera obbligazioni essenziali il rispetto dei termini in cui si articola l'appalto e la corretta esecuzione dei lavori, secondo le modalità indicate nel disciplinare e nel presente capitolato.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esatto adempimento dei lavori oggetto dell'appalto.

La violazione da parte dell'operatore economico delle obbligazioni previste nella *lex specialis* di gara e nel contratto comporta l'irrogazione, a carico del medesimo, di una penale giornaliera pari ad euro 500,00 (*cinquecento/00*) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento e/o di non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

A titolo esemplificativo e non esaustivo comporta l'applicazione della penale giornaliera, come sopra disciplinata, il mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio ed il completamento dei lavori, l'interruzione e/o sospensione delle attività previste nel contratto e/o, comunque, la non corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

Gli inadempimenti contrattuali saranno contestati dall'Agenzia all'aggiudicatario, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro e non oltre i successivi 3 (*tre*) giorni.

Qualora, a giudizio insindacabile dell'Agenzia, tali deduzioni non siano ritenute accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate, con decorrenza dalla data della prima contestazione.

h

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso l'appaltatore dalla esecuzione dell'attività il cui inadempimento ha cagionato l'applicazione della penale stessa. Resta inteso che il pagamento delle penali non pregiudica il diritto per l'Agenzia di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.

La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

L'importo relativo alla penale applicata sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito. L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (*dieci*percento) del valore contrattuale. Al raggiungimento della predetta percentuale, l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

ARTICOLO 13 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore ne darà comunicazione formale al direttore dei lavori, il quale procederà entro 10 (*dieci*) giorni alle necessarie operazioni di verifica e collaudo dei lavori.

ARTICOLO 14 - COLLAUDO

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori, si procederà con le operazioni di collaudo.

Sono a carico dell'appaltatore:

- operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
- il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

ARTICOLO 15 - RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE PER DANNI ALLE OPERE, ALLE PERSONE E ALLE COSE

Sono comprese nel prezzo dei lavori, e perciò sono a carico dell'appaltatore, tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'appaltatore è, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire l'opera in corso di esecuzione o dopo l'ultimazione della stessa, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la esecuzione dei lavori o a lavori ultimati in conseguenza degli stessi.



L'appaltatore si obbliga anche a garantire e sollevare l'Agenzia da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa derivare da terzi, conseguenti al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi, o in conseguenza diretta o indiretta dell'attività di manutenzione delle opere, come contrattualmente prevista a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore, pertanto, si assume la completa e diretta responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione dei lavori affidati con il presente contratto.

La presenza sul luogo del personale dell'Agenzia o dei soggetti incaricati della direzione o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilità dell'appaltatore.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto del contratto, è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore, nel caso di accertate responsabilità, sarà, pertanto, obbligato a provvedere celermente ad effettuare i dovuti ripristini e/o risarcire il danno, comunque entro e non oltre sei mesi dalla data dell'evento.

In difetto, i necessari interventi saranno realizzati in danno dell'appaltatore anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo per i lavori oggetto del contratto d'appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

ARTICOLO 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'appaltatore dovrà stipulare le polizze assicurative indicate di seguito, le cui condizioni dovranno essere sottoposte al responsabile del procedimento per la preventiva approvazione.

Le polizze richieste sono:

- *assicurazione per danni di esecuzione;*
- *responsabilità civile contro terzi.*

ARTICOLO 17 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) il certificato per il pagamento;
- f) il conto finale e la relativa relazione.

Il certificato di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del procedimento.



ARTICOLO 18 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro dieci giorni dalla data del certificato di collaudo e trasmesso al responsabile del procedimento dell'ente, il quale dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 10 (*dieci*) giorni. Qualora, nel predetto termine, l'appaltatore non sottoscriva il conto finale o non confermi le eventuali riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale si considera come definitivamente accettato.

13

ARTICOLO 19 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI

L'importo complessivo dei lavori, oggetto del presente appalto, sarà quello indicato nell'offerta economica, da intendersi a corpo, previsto per la realizzazione dell'intera opera, e da ritenersi fisso ed invariabile, ad esclusione delle eventuali varianti che si rendessero necessarie.

I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati con le seguenti modalità e scadenze:

- successivamente alla sottoscrizione del contratto e subordinatamente alla costituzione da parte dell'appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, sarà corrisposta all'appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo del corrispettivo contrattuale;
- il pagamento della restante parte, pari all'80 % dell'importo contrattuale, avverrà nel modo seguente:
 - a) un acconto pari al 40 % al raggiungimento del 60% dello stato di avanzamento dei lavori, in esito e subordinatamente ad apposita attestazione con benestare alla fatturazione rilasciati dal direttore dei lavori;
 - e) successivamente al positivo collaudo dei lavori, il saldo pari al restante 40% che sarà corrisposto entro il termine di giorni 60, decorrenti dall'approvazione del conto finale dei lavori, come attestato da apposito verbale e benestare alla fatturazione emesso dal responsabile del procedimento.

In caso di esito negativo del collaudo, ove ne sussistano le condizioni, si procederà alla liquidazione ed al pagamento dei soli importi fatturati non oggetto di contestazione.

Il pagamento dei corrispettivi fatturati è subordinato, altresì, all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.



ARTICOLO 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ss.mm.ii., comunicando ogni modifica relativa ai dati trasmessi circa il conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sul medesimo, entro il perentorio termine di giorni sette dalla relativa variazione.

14

ARTICOLO 21 - CAUSE DI RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Il contratto di appalto si intenderà risolto in caso di inadempimento dell'aggiudicatario, anche rispetto ad uno solo degli obblighi assunti con lo stesso, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (*cinque*) giorni, che verrà assegnato dall'Agenzia per porre fine all'inadempimento.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, previa contestazione degli addebiti all'aggiudicatario ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (*quindici*) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dall'aggiudicatario dell'appalto ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel disciplinare e nel presente capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (*dieci*) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Agenzia per fatti o atti compiuti dall'aggiudicatario nell'esecuzione dell'appalto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- violazione degli obblighi di riservatezza e dei diritti di terzi di privativa industriale;
- ogni altra ipotesi di inadempimento in relazione alla quale è espressamente prevista, dal presente capitolato e/o dal disciplinare, dallo schema di contratto allegato, la risoluzione del contratto.



Si rinvia in ogni caso alla disciplina codicistica per quanto concerne tutte le ipotesi di risoluzione del contratto.

La risoluzione fa sorgere in capo all’Agenzia il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che l’ente dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi i lavori o la loro parte rimanente, in danno dell’affidatario inadempiente.

ARTICOLO 22 - BREVETTI E DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE

L’appaltatore assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l’uso di dispositivi e/o soluzioni tecniche o di altra natura, applicati e/o utilizzati nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto, di cui altri abbiano l’esclusiva e che, pertanto, violino brevetti o diritti di privativa industriale, sollevando espressamente l’Agenzia da qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA, PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI E DEI RISULTATI

Le parti si obbligano a non divulgare o rendere, in alcun modo, disponibili a terzi le informazioni riservate, qualsiasi notizia, documento o dato concernente direttamente o indirettamente il lavoro e/o il servizio svolti, l’organizzazione, l’attività e/o il *know-how* specifico dell’altra parte, di cui per qualsivoglia ragione siano entrate in possesso, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, che siano state portate a conoscenza dell’altra parte da un terzo che abbia il permesso di rivelarle, o che debbano essere utilizzate dalla parte per tutelare i propri interessi innanzi all’Autorità Giudiziaria o alle Autorità competenti.

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i beni ed i prodotti previsti e generati nell’ambito o in occasione dell’esecuzione dell’appalto rimarranno di titolarità esclusiva dell’Agenzia, la quale potrà, quindi, disporne secondo la propria discrezionalità, senza richiesta di liberatoria alcuna.

ARTICOLO 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si rinvia alle disposizioni dello schema di contratto ed alle vigenti norme in materia di appalti nonché alle norme del codice civile in quanto applicabili.

Napoli, li 13 maggio 2022

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIA

